

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4489-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE CASTELLANI Pierluigi)

Comunicata alla Presidenza il 2 ottobre 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie

d’iniziativa dei deputati BERRUTI, BENVENUTO, CONTE, CONTENTO, LEONE, MOLGORA, REPETTO e SCAJOLA

(V. Stampato Camera n. 5736)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 febbraio 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 febbraio 2000*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	5
Testo approvato dalla Camera dei deputati	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge concernente «Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie» è stato già approvato dalla Camera dei deputati il 22 febbraio 2000 nel testo che viene ora sottoposto all'esame del Senato senza variazioni perchè così si è ritenuto opportuno in sede di Commissione.

Il disegno di legge prevede, al comma 1 dell'articolo 1, l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 23 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Nel successivo comma 2, è previsto l'inserimento, nel testo unico in questione, di un nuovo articolo 23-bis, il quale estende espressamente alle sanzioni in materia valutaria l'applicazione del principio di legalità, secondo il quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. A corollario di tale principio, il disegno di legge prevede in ordine alla estensione all'illecito amministrativo del principio del *favor rei*, stabilendo che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile fatte salve le sanzioni già irrogate con provvedimento definitivo. In tal caso, il debito residuo si estingue ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato. Infine, il comma 3 del nuovo articolo 23-bis, chiarisce che se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. In questo

modo si viene a completare un processo legislativo che trova i suoi punti di riferimento principali, in primo luogo nell'articolo 2 del codice penale e, poi in materia di violazioni amministrative tributarie, nell'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Pur in presenza di tale inequivoco orientamento del sistema giuridico, una norma che disciplini *ad hoc* - in questo contesto - il trattamento dell'illecito amministrativo valutario è necessaria in quanto, sia sulla base dell'orientamento espresso in numerose sentenze della Corte di cassazione, sia in relazione alle pronunzie rese dalla Corte costituzionale, i principi generali descritti non possono automaticamente essere estesi alle violazioni amministrative valutarie.

Infatti sulla questione la costante giurisprudenza della Corte di cassazione ha escluso che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997, relativo alle violazioni amministrative tributarie, possa trovare applicazione nel campo delle violazioni amministrative valutarie, in quanto, essendo lo *favor rei* il principio generale cui si ispira l'intero sistema delle sanzioni amministrative, l'introduzione in un dato settore di tale sistema dell'opposto principio del *favor rei* costituisce eccezione non estendibile agli altri settori dello stesso sistema.

In particolare, si precisa che sia nel regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, sulle violazioni delle norme in materia valutaria e di quelle sul commercio dell'oro, sia nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 è stabilita - nel primo con il rinvio espresso all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e nel secondo

con la specifica previsione, nell'articolo 23, comma 2 - l'applicabilità delle sanzioni amministrative «ai fatti commessi quando le norme valutarie violate erano in vigore, anche se le norme medesime sono state successivamente modificate in senso più sfavorevole all'autore della violazione».

Quindi la norma applicabile è tuttora quella del comma 2 dell'articolo 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 e non esiste alcuna possibilità di estensione delle diverse disposizioni dell'articolo 2 del codice penale e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Da qui è discesa l'iniziativa della Camera dei deputati che ci propone il testo ora all'esame del Senato.

La tecnica legislativa adottata dalla Camera è quella dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, che pur conteneva il principio di legalità e la sua novellazione, come articolo 23-bis, reintroducendo il principio di legalità nel comma 1 di questo articolo aggiuntivo, ma

inserendo nel comma 2 del medesimo articolo il principio del *favor rei*, che invece non è contenuto nel comma 2 dell'articolo 23 di cui appunto si propone l'abrogazione.

In questo modo gli articoli 23 e 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 vengono a definire compiutamente i criteri di determinazione delle sanzioni per le violazioni valutarie con caratteri di omogeneità rispetto ai principi di disciplina della successione delle leggi nel tempo contenuti già nell'articolo 2 del codice penale e nella disciplina delle violazioni amministrative tributarie.

Quanto sopra è del resto anche coerente con la liberalizzazione del movimento dei capitali, attuata nel 1990 in ossequio alla direttiva 88/361/CEE del 24 giugno 1988, che consente di importare ed esportare capitali con la sola osservanza delle segnalazioni a fini fiscali, statistici e antiriciclaggio. Infatti l'applicazione della direttiva CEE rende anacronistico mantenere una maggiore severità della normativa in materia di illeciti valutari.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

5 aprile 2000

La Commissione esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è abrogato.

2. Dopo l'articolo 23 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. - (*Principio di legalità*). - 1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo. In tale caso, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo».

